

REGOLAMENTO

CONCERNENTE L'EROGAZIONE
DI INCENTIVI PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA,
LA PRODUZIONE E L'IMPIEGO
DI ENERGIE RINNOVABILI
E LA MOBILITA' SOSTENIBILE



Sommario

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Principi generali e finalità	1
Art. 2 Base legale	1
Art. 3 Campo d’applicazione	1
Art. 4 Condizioni.....	1
Art. 5 Beneficiari	1
Art. 6 Procedura	2
Art. 7 Decisioni.....	2
Art. 8 Versamento	2
CAPITOLO II – Incentivi	3
Art. 9 Risanamento energetico degli edifici – Risanamento base	3
Art. 10 Caso particolare: recupero di stabili nella zona del nucleo tradizionale.....	3
Art. 11 Produzione di energia elettrica.....	3
Art. 12 Produzione calore da energie rinnovabili	3
Art. 13 Sostituzione apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica.....	4
Art. 14 Analisi CECE Plus.....	4
Art. 15 Biciclette elettriche	4
Art. 16 Carburanti ecologici.....	4
Art. 17 Trasporti pubblici	4
CAPITOLO III – Disposizioni finali	5
Art. 18 Sospensione o annullamento degli incentivi	5
Art. 19 Contestazioni	5
Art. 20 Diritto sussidiario.....	5
Art. 21 Entrata in vigore	5



REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA,
LA PRODUZIONE E L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI
E LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Il Consiglio Comunale di Personico

visto il messaggio municipale n. 191/2019 del 19 settembre 2019

decreta

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali e finalità

Per il tramite dell'incentivo comunale si intende sostenere coloro che, con l'investimento di mezzi propri, contribuiscono alla diminuzione generale del consumo di energia o alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 2 Base legale

Il presente Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative:

- Legge organica comunale del 10.03.1987 e il relativo regolamento d'applicazione;
- Legge cantonale sull'energia dell'8.02.1994;
- Legge federale sull'energia (LEne) del 30.09.2016;
- Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29.04.2014

Art. 3 Campo d'applicazione

Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune di Personico riconosce i sostegni finanziari previsti nel presente Regolamento.

Il fondo necessario al prelievo degli incentivi comunali è finanziato dal Fondo Energie Rinnovabili cantonale (FER).

Il credito annuo disponibile verrà comunicato mediante Ordinanza municipale.

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pendenti vengono considerate l'anno successivo.

Art. 4 Condizioni

L'incentivo comunale viene versato solo se l'intervento è eseguito secondo le regole dell'arte e in ossequio ai disposti della Legge Edilizia cantonale e al relativo Regolamento d'applicazione.

Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale.

Il richiedente deve informare il Municipio se l'oggetto della richiesta è già a beneficio di altri sussidi.

Art. 5 Beneficiari

Sono beneficiari degli incentivi previsti dal presente Regolamento tutti i domiciliati e i proprietari di edifici nelle zone edificabili previste dal Piano Regolatore del Comune di Personico senza limitazione di reddito.

I proprietari di immobili, non domiciliati nel Comune, non possono beneficiare degli incentivi agli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 6 Procedura

La richiesta per l'ottenimento del contributo va inoltrata al Municipio tramite gli appositi formulari da richiedere in Cancelleria o scaricabili dal sito *www.personico.ch* unitamente agli allegati richiesti.

Le modalità di richiesta variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritte dettagliatamente nei rispettivi articoli.

Il Municipio per l'esame della domanda, in particolare per gli aspetti tecnici e di valutazione dei costi, può avvalersi della consulenza di tecnici del ramo, come pure di quella dei Servizi cantonali preposti o del parere di ogni persona autorevole in materia.

Art. 7 Decisioni

Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine di entrata, fino ad esaurimento del fondo finanziato dal Fondo Energie Rinnovabili cantonale per l'anno di riferimento.

Il Municipio decide la concessione del contributo esaminando la portata dell'investimento e la valutazione complessiva del risparmio energetico raggiunto con la ristrutturazione.

La decisione del Municipio, debitamente motivata e indicante l'importo massimo concesso, avviene di regola entro 60 giorni dall'inoltro dell'incarto allegato alla domanda.

Art. 8 Versamento

Il versamento del contributo assegnato avviene previa presentazione da parte del richiedente delle prove dei pagamenti avvenuti e di eventuali altri sussidi incassati.

Inoltre, prima del versamento, il Municipio è tenuto ad accertarsi che gli interventi previsti siano stati realizzati nel pieno rispetto delle regole stabilite e, in particolare, giusta l'articolo 4.

Nel caso di liquidazioni inferiori a quanto previsto nella domanda, il contributo sarà ridotto di conseguenza.

CAPITOLO II – Incentivi

Art. 9 Risanamento energetico degli edifici – Risanamento base

Incentivo per miglioramenti dell'isolamento termico di edifici esistenti, nel rispetto delle condizioni previste dal Programma cantonale incentivi, nei seguenti ambiti:

- sostituzione finestre e porte finestre ($U = 0,7 \text{ w/m}^2\text{K}$)
- isolamento tetto e facciate (al minimo di una facciata) ($U = 0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$)

L'entità dell'incentivo è pari al 25% della spesa accertata, per un importo massimo di chf 10'000.- o al 10% della spesa accertata se cumulato ad altri aiuti cantonali o federali, per un importo massimo di chf 5'000.-. L'ammontare del contributo sarà determinato dal Municipio tramite Ordinanza.

La richiesta va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

Art. 10 Caso particolare: recupero di stabili nella zona del nucleo tradizionale

Nel caso di un recupero a scopo di residenza primaria di qualunque stabile non abitabile (stalle, depositi, diroccati, vecchie case non abitabili, ecc) situato in zona del nucleo tradizionale, il contributo all'art. 9 viene versato nel suo ammontare massimo di chf 10'000.-. L'ammontare del contributo sarà determinato dal Municipio tramite Ordinanza

La richiesta va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

Art. 11 Produzione di energia elettrica

Incentivo per la produzione di energia elettrica per le attività domestiche o produttive con:

- pannelli fotovoltaici;
- altre fonti alternative ritenute compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento.

L'entità dell'incentivo è pari al 25% della spesa accertata, per un importo massimo di chf 10'000.- o al 10% della spesa accertata se cumulato ad altri aiuti cantonali o federali, per un importo massimo di chf 5'000.-. L'ammontare del contributo sarà determinato dal Municipio tramite Ordinanza.

Rientrano in questo ambito gli investimenti effettuati sugli stabili posti anche fuori zona edificabile, purché siano allacciati ad una rete elettrica ufficiale.

La richiesta va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

Art. 12 Produzione calore da energie rinnovabili

Incentivo per la sostituzione, in edifici esistenti, di sistemi di riscaldamento e la produzione di acqua calda ad olio combustibile o elettrico diretto

a) produzione di acqua calda con:

- pannello solare termico o con impianto munito di termopompa;
- impianto a legna munito di carica automatica o manuale (cippato, legna o pellet).

b) riscaldamento dell'edificio oggetto dell'intervento con:

- pannello solare termico o con impianto munito di termopompa;
- impianto a legna munito di carica automatica o manuale (cippato, legna o pellet) a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario (rendimento 80%).
- pompe di calore o pompa di calore geotermica

L'entità dell'incentivo è pari al 25% della spesa accertata, per un importo massimo di chf 10'000.- o al 10% della spesa accertata se cumulato ad altri aiuti cantonali o federali, per un importo massimo di chf 5'000.-.

L'ammontare del contributo sarà determinato dal Municipio tramite Ordinanza.

La richiesta va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

Art. 13 Sostituzione apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Incentivo per la sostituzione dei seguenti apparecchi ed elettrodomestici:

- frigoriferi e congelatori
- lavatrici e asciugabiancheria
- lavastoviglie
- forni da incasso

L'importo viene concesso unicamente se comprovata la classe di efficienza A++ o A+++.

L'entità dell'incentivo è pari al 15% della spese accertata, per un importo massimo di chf 500.- e può essere richiesto una sola volta, per apparecchio della singola tipologia e per economia domestica.

La richiesta va inoltrata al Municipio, tramite il formulario allegando la fattura pagata e l'etichetta di comprovato risparmio energetico.

Art. 14 Analisi CECE Plus

Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie

L'entità dell'incentivo è pari al 30% della spese accertata, per un importo massimo di chf 400.- e può essere richiesto una sola volta per edificio.

La richiesta va inoltrata al Municipio, tramite il formulario allegando la fattura pagata e copia della certificazione.

Art. 15 Biciclette elettriche

Sono concessi gli incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione, riducendo il consumo di carburanti.

L'entità dell'incentivo è pari al 10% della spese accertata, per un importo massimo di chf 300.- e può essere richiesto una sola volta.

La richiesta va inoltrata al Municipio, tramite il formulario allegando la fattura pagata.

Art. 16 Carburanti ecologici

Sono concessi gli incentivi per l'acquisto di benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchinare con motore.

L'entità dell'incentivo è pari a chf 2.50 al litro per un quantitativo massimo di 30 litri/anno per economia domestica.

La richiesta va inoltrata al Municipio, tramite il formulario allegando la fattura pagata.

Art. 17 Trasporti pubblici

Sono concessi incentivi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia quale misura di sostegno sociale, sia allo scopo di favorire il trasporto pubblico a tutela dell'ambiente, per il contenimento del traffico privato e la riduzione del consumo di carburanti.

Rientrano al beneficio del sussidio tutti gli abbonamenti nominativi FFS o Arcobaleno con una validità di almeno un mese.

Il contributo massimo annuo ammonta a:

- a) chf 600.- per giovani in formazione e studenti fino a 25 anni;
- b) chf 300.- per gli altri beneficiari.

Per gli abbonamenti di prima classe il contributo sarà calcolato considerando il corrispettivo di seconda classe.

In ogni caso l'importo non potrà superare la spesa sostenuta.

L'ammontare del contributo sarà determinato dal Municipio tramite Ordinanza.

La richiesta va inoltrata al Municipio, tramite il formulario allegando la fattura pagata e per gli studenti e giovani in formazione il relativo attestato di tirocinio o frequenza scolastica.

CAPITOLO III – Disposizioni finali

Art. 18 Sospensione o annullamento degli incentivi

Il Comune, in funzione del versamento cantonale al FER e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Art. 19 Contestazioni

Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo nel termine di 15 giorni dalla notificazione. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 20 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto 01.01.2020, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate le precedenti prescrizioni, in particolare il Regolamento sui contributi all'efficienza energetica e alla produzione di energia approvato dal Consiglio Comunale con decisione del 30.11.2015 e il Regolamento per la promozione dei trasporti pubblici approvato dal Consiglio Comunale con decisione del 18.12.2017.

Approvato dal Consiglio Comunale il 16.12.2019.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 186-RE-15485 del 5 marzo 2020.